


DIVIETO DI SCARICO A PARETE - NUOVA UNI 7129 IN INCHIESTA PUBBLICA



Esempio di scarico a parete

La nuova UNI 7129 in inchiesta pubblica ribadisce e sottolinea sempre il divieto di scarico a parete

La nuova UNI 7129 è stata mandata in INCHIESTA PUBBLICA che ha avuto termine il 30 aprile 2008. Nella parte terza (evacuazione dei prodotti della combustione), viene finalmente specificato che lo scarico a parete è limitato a casi rarissimi e opportunamente documentati.

E' infatti stato aggiunto nel progetto di Norma, prima di trattare le distanze minime, la specifica "ove consentito dalla legislazione vigente".

Per gli apparecchi di tipo "B" a tiraggio naturale:

Evacuazione diretta in atmosfera esterna (scarico a parete)

L'evacuazione diretta in atmosfera dei prodotti della combustione, **ove consentito dalla legislazione vigente**, deve avvenire tramite terminale di tiraggio posizionato su pareti perimetrali esterna dell'edificio. Il canale da fumo deve essere sempre collegato ad un opportuno terminale di tiraggio atto a disperdere nell'ambiente esterno i prodotti della combustione. I terminali di cui sopra devono essere installati nel rispetto delle distanze previste al punto 2.4.2.3.

Per gli apparecchi di tipo "B" muniti di ventilatore:

Evacuazione diretta in atmosfera esterna

Gli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore possono evacuare i prodotti della combustione direttamente in atmosfera esterna **ove consentito dalla legislazione vigente**, tramite un condotto di scarico attraversante le pareti perimetrali dell'edificio o direttamente posizionato all'esterno con l'apparechio stesso. Il condotto di scarico deve essere sempre collegato ad un opportuno terminale di scarico atto a disperdere nell'ambiente esterno i prodotti della combustione.

Per gli apparecchi di tipo "C":

Evacuazione diretta in atmosfera esterna (scarico a parete)

Gli apparecchi di tipo C possono evacuare i prodotti della combustione direttamente in atmosfera, **ove consentito dalla legislazione vigente**, tramite un condotto di scarico attraversante le pareti perimetrali dell'edificio o direttamente posizionato all'esterno con l'apparechio stesso. Il condotto di scarico deve essere sempre collegato ad un opportuno terminale di scarico atto a disperdere nell'ambiente esterno i prodotti della combustione.

La **legislazione vigente** parla chiaro: lo scarico a parete è sempre e comunque proibito ed è vietato anche dalla maggior parte dei regolamenti edilizi locali (A.S.L.). E' consigliabile interpellare le A.S.L. o gli Uffici Tecnici comunali per qualunque dubbio in materia.



Scarico a tetto

Modifica del comma 9 art.5 DPR 412/1993 secondo l'articolo n.2 del DPR 551 del 6 aprile 2000

Lo scarico a parete si è diffuso prevalentemente con l'utilizzo di apparecchi di piccola portata termica e nella fattispecie in casistiche di impianti termici autonomi nati dal distacco da impianti centralizzati. Tale applicazione tuttavia è in contrasto con le ovvie e scontate regole della comune condivisione dello spazio. Ci si riferisce prevalentemente agli impianti termici costituiti da più unità immobiliari dove, lo scarico a parete, seppur non pericoloso dal punto di vista della sicurezza, ha costituito fin dal principio notevoli problemi di carattere comportamentale (questa è una delle cause più diffuse di interessamento delle ASL tra condomini in contrasto). Se si pensa che lo scarico a parete potrebbe essere quello di un apparecchio che oltre al riscaldamento ha anche la produzione di acqua sanitaria, e che quindi il suo funzionamento sarà sicuramente scontato anche nel periodo estivo, e se ancor peggio ci si mette nei panni di chi, anche se alle distanze regolamentari, è costretto a convivere, sicuramente si avrebbe una visione del fenomeno meno legata alla mera cognizione fisico chimica del loro effetto inquinante. Fortunatamente la ragionevole evoluzione delle regolamentazioni (come il DPR 412 nel 1993 e successivamente il DPR 551 nel 2000), hanno sempre più limitato questa tipologia di scarico.

Il nuovo decreto, nell'articolo n.2 "precisazione in ordine allo scarico dei fumi", riconferma la necessità di scaricare i prodotti della combustione degli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.


Il testo di seguito riportato, contiene l'integrazione del vecchio testo (art. 5 comma 9 - DPR 412-93) con la modifica attuata dall'art.2 - DPR 551-00 "Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:

- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazione della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:

- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1 comma 1 lettera f, quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari".



Scarico a parete

Partendo dalla posizione "più unità immobiliari" o "singole unità immobiliari", è possibile seguire il flusso sinottico che in funzione dell'interazione DPR 412 + DPR 551 ci porta all'obbligo o meno di scaricare i prodotti della combustione sul tetto. E' significativamente visibile quanto limitate siano le possibilità di scarico a parete.

